

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 17766/GRFVG del 19/04/2023

UD/AIA/94-R – NEDA AMBIENTE FVG s.r.l.
Comune di Palmanova, Via Marinoni n.12
Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Categoria di attività IPPC 5.1 lett. b), c), d) 5.3, lett. a), p.to 3, Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Il Direttore del Servizio

Premesso:

- con note del 01/02/2022, iscritte ai prot. n. 5048, 5050 e 5054 la società Neda ambiente FVG s.r.l. ha presentato alla Regione domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, con modifiche non sostanziali, per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Palmanova (UD), Via Marinoni n. 12.
- con nota prot. n. 10862 del 25/02/2022, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;
- con nota del 22/03/2022, iscritta al prot. n. 16181, la società ha trasmesso le integrazioni richieste, necessarie ai fini dell'avvio del procedimento;
- con nota prot.n. 24265 del 28/04/2022, trasmessa alla società, al Comune di Palmanova, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Centrale, al CAFCC, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e la contestuale sospensione dello stesso sino all'esito del procedimento di screening avviato con nota prot. 16859 del 24/03/2022 dal Servizio valutazioni ambientali;
- che il suddetto procedimento si è concluso con il decreto del direttore del Servizio valutazioni ambientali n. AMB/3540/SCR/1904 dd. 12/07/2022, con il quale è stata esclusa l'assoggettabilità alla procedura di VIA di cui al D.lgs. 152/2006;
- successivamente, con nota prot. n. 48400 del 24/08/2022 veniva convocata la prima riunione della conferenza dei servizi;

Dato atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 07/10/2022;

– Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 23/02/2023; che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si rimanda e dai quali si fornisce, di seguito, una sintesi delle risultanze:

PRIMA RIUNIONE

- in data 07/10/2022, si è riunita in prima seduta in forma sincrona e modalità simultanea la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la conferenza ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 31278/P/GEN/AIA del 06/10/2022, iscritta al prot. n. 57637 del 07/10/2022;
 - CAFC, nota prot.n. R22-132597-POL3Y8, iscritta la prot.n. 51095 del 07/09/2022;
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, nota prot. n. 57719 del 07/10/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 178529 del 12/10/2022;

SECONDA RIUNIONE

- con nota iscritta ai prot.n. 45985, 45988 e 46006 del 09/08/2022 e prot.n. 47181 del 16/08/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota iscritta ai prot. n. 11097 e 11107 del 11/01/2023 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni;
- con nota prot. n. 14694 del 12/01/2023, le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata convocata la seconda riunione della Conferenza dei Servizi;
- con successive note iscritte ai prot. n. 97834 del 17/02/2023 e 105968 del 22/02/2023, la società ha trasmesso una serie di integrazioni volontarie.
- in data 23/02/2023, si è riunita in seconda seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 5421/P/GEN/AIA del 22/02/2023;
 - CAFC, nota prot.n. R22-132597-POL3Y8, iscritta la prot.n. 46623 del 25/01/2023.
- al termine della discussione, la conferenza dei servizi:
 - ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ha approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato B_Sub1, Gruppi miscelazione;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibilicome modificata e integrata a seguito della discussione.

Dato atto:

- che con nota prot. n. 115907 del 27/02/2023, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi chiedendo contestualmente alla società il versamento dell'imposta di bollo;

- che con nota acquisita al prot.n. 175398 del 27/03/2023 la società ha trasmesso una serie di osservazioni al Piano di monitoraggio e controllo approvato in Conferenza dei Servizi;
- che le stesse sono state valutate in contraddittorio con gli Enti interessati e sono state parzialmente accolte dando luogo alla modifica dell'allegato C;

Dato atto:

- che contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
 - *“Relazione di proposta monitoraggio 29-sexies”* conforme alle indicazioni delle Linee guida, corredata da un cronoprogramma delle fasi attuative della proposta, di durata non superiore a mesi 6;
 - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle succitate Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020].
- che in base a quanto disposto dal punto 6 del succitato provvedimento *“Per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa ai sensi del p.to 3 del presente decreto viene valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame.”*;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 03/05/2022, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che la documentazione e le informazioni assunte nell'ambito del procedimento, ivi inclusa la corrispondenza richiamata nella presente premessa, rimane agli atti della Regione a formare parte integrante e sostanziale del fascicolo di riesame UD/AIA/94R;

Visto il *“Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018;

Considerato:

- che l'impianto in esame ricade in area soggetta ai criteri 5E, 8A, 8B, 9A e 10A;
- che è stata svolta, con esito positivo, la verifica di compatibilità coi predetti criteri sulla base alle unità impiantistiche presenti nell'installazione, in particolare per quanto attiene ai singoli criteri:
 - criterio 5E (AL), le modifiche proposte attengono esclusivamente a criteri gestionali e pertanto non comportano alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi interessati dal vincolo;
 - criteri 8A e 8B (AL**), il simbolo ** indica che, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale, artigianale [come nel caso in esame] e per servizi tecnologici il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC) – pag. 166 dei CLIR – e non è pertanto necessaria la deroga;
 - criterio 9A (P), costituisce fattore preferenziale;
 - criterio 10A (P), costituisce fattore preferenziale.

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *“Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”*;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 29-bis, comma1, l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”*;

Considerato che in data 26 ottobre 2017 è entrata in vigore Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 e che l’art.28 impone il collaudo degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni”*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il *“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali”*, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l’articolo 49, dell’Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante *“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”*, laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista l’iscrizione all’elenco *“White list”* e quanto disposto dell’art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito al prot.n. 133156 del 06/03/2023 il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società;

Preso atto dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo nella misura di legge, come risulta dalla ricevuta di data 06/03/2023;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. È rinnovata, per ulteriori 12 [dodici] anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Neda ambiente FVG s.r.l. – sede legale in Comune di Palmanova (UD), Via Marinoni n. 12, partita IVA 02781830308 – per l'esercizio dell'installazione in Comune di Palmanova, Via Marinoni n. 12.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato B_Sub.1, Gruppi di miscelazione;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili;

integrati e modificati come in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione della categoria IPPC, delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che in essa si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

3. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico [Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006];

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

4. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B. Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato C. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

5. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

6. COLLAUDO

È fatto obbligo al Gestore di comunicare alla Regione, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il nominativo del collaudatore ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 34/2017. Il certificato di collaudo dell'impianto deve essere consegnato alla Regione entro i 6 mesi successivi, pena la decadenza dell'autorizzazione.

7. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

8. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 ad ARPA FVG,

al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

9. **GARANZIE FINANZIARE**

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 1.4 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

10. **DISPOSIZIONI FINALI**

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Neda Ambiente FVG s.r.l., al Comune di Palmanova, ad ARPA FVG, all'ASU FC, agli altri Enti coinvolti nel procedimento e al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma n. 9, e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]

Allegato A
Scheda tecnica installazione

Gestore Denominazione: NEDA AMBIENTE FVG S.r.l.
Sede legale: Comune di Palmanova (UD)
Via Marinoni n. 12
Partita IVA e Codice fiscale: 02781830308

Installazione Indirizzo: Via Marinoni n. 12
Comune di Palmanova (UD)
Riferimenti catastali: Comune censuario di Palmanova (G284)
Foglio 1 – mappale 993, sub3
Riferimenti urbanistici: L'area su cui sorge l'impianto è individuata dal P.R.C.G. del Comune di Palmanova come Zona Omogenea D.2.A. – Zona Industriale comunale già attuata

Obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019: non soggetta

Stabilimento a rischio di incidente rilevante – D.lgs. 334/99: non soggetto

Precedenti autorizzazioni Non pertinente [riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

Categoria di attività 5.1. lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: lett. b) trattamento fisico-chimico; lett. c) dosaggio o miscelatura [...]; lett. d) ricondizionamento [...].
5.3. lett. a): lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...]: 2) trattamento fisico-chimico.

Operazioni e capacità autorizzate

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di smaltimento [Allegati B e C alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006]:

Descrizione	Codice operazione	Codice SIRR
Trattamento chimico-fisico	D9	TDLD9
		MDD
Raggruppamento preliminare	D13	MNDO
		SCRVD
		TDLD13
Ricondizionamento preliminare	D14	ARD14
Deposito preliminare	D15	DP
		DPRAEE
Scambio di rifiuti	R12	MNDC
		MDR
		ARR12
		SCRVR
		TDLR12
Messa in riserva	R13	MRS
		MRSRAEE

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 187 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, a condizioni che siano rispettate le condizioni stabilite dal comma 2 del medesimo articolo e quanto stabilito nell'Allegato B, paragrafo 4.2 e nell'Allegato B-Sub1.

Le quantità di rifiuti ammessi presso l'installazione sono riportate nella seguente tabella:

	Mg/anno
Rifiuti pericolosi e non pericolosi [inteso come quantitativo massimo di rifiuti adducibili all'impianto]	47.500

	m ³
Stoccaggio istantaneo (somma aree 1, 2 e 3)	2.398,00
di cui Rifiuti pericolosi	2.038,30
Rifiuti non pericolosi	359,70

	Mg/giorno
Trattamento (D9)	190
di cui Rifiuti pericolosi	144
Rifiuti non pericolosi	46

Caratteristiche dei rifiuti ammessi

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato a ricevere i seguenti rifiuti:

codice	denominazione
02	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione degli alimenti
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08	* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	rifiuti metallici
03	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
05	rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 03	* morchie da fondi di serbatoi
05 01 05	* perdite di olio
05 01 06	* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
06	rifiuti dei processi chimici inorganici
06 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 13		rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 02	*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
07		rifiuti dei processi chimici organici
07 01		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 13		rifiuti plastici
07 03		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 03	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 08	*	altri fondi e residui di reazione
08		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti ed inchiostri per stampa
08 01		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13	*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21	*	residui di vernici o di sverniciatori
08 02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01		polveri di scarto di rivestimenti
08 03		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07		fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16	*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19	*	oli dispersi
08 04		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
09		rifiuti dell'industria fotografica
09 01		rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03	*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04	*	soluzioni di fissaggio
09 01 05	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06	*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 10		macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11	*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10		rifiuti provenienti da processi termici
10 01		rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 18	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02		rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10		scaglie di laminazione
10 02 11	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12		rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alle voci 100211
11		rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01		rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli (ad esempio processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 11	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
12		rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06	*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10	*	oli sintetici per macchinari
12 01 12	*	cere e grassi esauriti
12 01 13		rifiuti di saldatura
12 01 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 03		rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)
12 03 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13		oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01		scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04	*	emulsioni clorurate
13 01 05	*	emulsioni non clorurate
13 01 09	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11	*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13	*	altri oli per circuiti idraulici
13 02		scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03		oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01	*	oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08	*	oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09	*	oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10	*	altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04		oli di sentina
13 04 01	*	oli di sentina da navigazione interna
13 04 02	*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03	*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05		prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08	*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07		residui di combustibili liquidi
13 07 01	*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02	*	benzina
13 07 03	*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08		rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 02	*	altre emulsioni
14		solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
14 06		rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 06 01	*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03	*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15		rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01		imballaggi in carta e cartone
15 01 02		imballaggi in plastica
15 01 03		imballaggi in legno
15 01 04		imballaggi metallici
15 01 05		imballaggi in materiali compositi
15 01 06		imballaggi in materiali misti
15 01 07		imballaggi in vetro
15 01 09		imballaggi in materia tessile
15 01 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16		rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01		veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14 16 06 e 16 08)
16 01 03		pneumatici fuori uso
16 01 07	*	filtri dell'olio
16 01 09	*	componenti contenenti PCB
16 01 10	*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11	*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13	*	liquidi per freni
16 01 14	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16		serbatoi per gas liquido
16 01 17		metalli ferrosi
16 01 18		metalli non ferrosi
16 01 19		plastica
16 01 20		vetro
16 01 21	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22		componenti non specificati altrimenti
16 02		rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03		prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03	*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04		rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 04
16 03 05	*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05		gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
16 05 04	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 06		batterie ed accumulatori
16 06 01	*	batterie al piombo
16 06 02	*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03	*	batterie contenenti mercurio
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05		altre batterie ed accumulatori
16 06 06	*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07		rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08	*	rifiuti contenenti oli
16 07 09	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08		catalizzatori esauriti
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 07	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 10		rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01	*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02		rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17		rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17 02		legno, vetro e plastica
17 02 01		legno
17 02 02		vetro
17 02 03		plastica
17 03		miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04		metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01		rame, bronzo, ottone
17 04 02		alluminio
17 04 03		piombo
17 04 04		zinco
17 04 05		ferro e acciaio
17 04 06		stagno
17 04 07		metalli misti
17 04 10	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05		terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 06		materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01	*	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
17 06 05	*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08		materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02		materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04		rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19		rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 02		rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 08		rifiuti prodotti dagli impianti per trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 09		miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 09		rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 04		carbone attivo esaurito
19 09 05		resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 13		rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 07		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20		rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01		carta e cartone
20 01 02		vetro
20 01 13	*	solventi
20 01 21	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25		oli e grassi commestibili
20 01 26	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 33	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 39		plastica
20 01 40		metalli
20 03		altri rifiuti urbani
20 03 03		residui della pulizia stradale
20 03 07		rifiuti ingombranti

Emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006. I relativi punti di emissione sono riportati nella tabella seguente:

Punto	Descrizione	Altezza (m)	Portata massima (Nm ³ /h)	Sistemi di abbattimento
E1	Sfiati dei serbatoi	6,6	-	Filtro a carboni attivi

Si precisa che:

- il sistema di abbattimento a servizio di E1 è posto in funzione esclusivamente durante la fase di riempimento dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi;
- vista la natura discontinua dell'emissione E1 e la durata della stessa, che non consentono di ottenere campioni rappresentativi di effluente ai fini della verifica dei valori limite di emissione, si impone di effettuare le operazioni di controllo e manutenzione del sistema di aspirazione e abbattimento come indicato nel PMC.

Presso lo stabilimento sono inoltre presenti i seguenti impianti di combustione ad uso industriale non soggetti ad autorizzazione [non in esercizio alla data di rilascio dell'AIA]:

Punto	Descrizione	Ptn	
E2	Generatore di calore alimentato a GPL	0,335 MW	lettera dd) parte I, Allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06

Scarichi idrici

È autorizzato lo scarico in fognatura delle acque reflue derivanti dall'installazione, collettate ai seguenti punti:

Scarico	Tipologia delle acque scaricate	Recettore
SN1	acque reflue assimilate alle domestiche da servizi igienico-sanitari scaricate con l'interposizione di vasca condensaggrasi.	Fognatura nera CAFC s.p.a.
SN2	acque di prima pioggia: <ul style="list-style-type: none">- superficie scolante: 3'469 m² dell'area esterna impermeabilizzata (coefficiente di afflusso 1) comprensivi dei piazzali di logistica per l'esercizio dei processi operativi aziendali (viabilità e stazionamento mezzi, rifornimento carburanti), dell'Area 2.2 (deposito rifiuti in containers) e dell'Area 3.1 (parco serbatoi in stoccaggio entro bacino di contenimento), individuati nell'elaborato n. NED/AIA/RIES/T03 "Planimetria di processo", d.d. 27.01.2022 (baie di carico e scarico, vasca emulsioni e area fanghi sotto pensilina);- gestione: sistema di gestione continuo mediante trattamento di sedimentazione e separazione liquidi leggeri in impianto classe I, NS65, a norma UNI EN 858-2 (impianto D1 nello schema planimetrico di riferimento).	Fognatura nera CAFC s.p.a.

Si precisa che il punto di misurazione per il rispetto dei limiti di emissione dello scarico SN2 si intende individuato nel pozzetto di prelievo delle acque di prima pioggia collocato esternamente alla proprietà in corrispondenza del punto di consegna alla rete fognaria, come chiaramente individuato nell'elaborato n. NED/AIA/RIES/To4 "Planimetria rete fognatura e punti di emissione", d.d. 27.01.2022.

Recapitano inoltre nelle canalizzazioni di acque bianche della rete fognaria separata della zona industriale di Palmanova i seguenti scarichi di acque meteoriche non soggetti a controlli qualitativi:

- SB1, SB3: acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) delle "Norme di Attuazione" del P.R.T.A., raccolte sulle coperture degli edifici;
- SB2: acque di seconda pioggia ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. c) delle "Norme di Attuazione" del P.R.T.A., in uscita dal sistema di sfioro collocato a monte dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e sottoposte a trattamento dedicato di sedimentazione e separazione liquidi leggeri in impianto classe I, NS50, a norma UNI EN 858-2 (impianto D2 nello schema planimetrico di riferimento).

Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015

Certificato rilasciato da SGS Italia S.p.A. il 15/12/2020 e valido fino al 10/11/2023

Registrazione ai sensi del Regolamento CE 2018/2026

Il gestore non dispone di una registrazione EMAS

Prescrizioni e Monitoraggi ambientali

L'esercizio dell'installazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C.